

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024

Relazione del Presidente della Corte di appello di Roma dott. Giuseppe Meliàdò

Anche quest'anno giudiziario si apre in una situazione di diffusa inquietudine, nei rapporti fra gli Stati, all'interno delle istituzioni, ma anche nelle stesse relazioni sociali e interpersonali.

Se l'*annus horribilis* della pandemia è ormai alle nostre spalle, siamo ancora, in Italia e in Europa, alla ricerca del nostro *annus mirabilis*.

Aspiriamo ancora al ripristino dell'ordine internazionale, con il superamento delle prevaricazioni e della guerra, al pieno dispiegamento delle potenzialità del progetto europeo, con la piena affermazione, in ogni parte del territorio dell'Europa, delle regole dello Stato di diritto e lo sviluppo di politiche economiche fondate sull'inclusione e sulla crescita, e si stenta a rilanciare una nuova stagione dei diritti, che promuova l'efficienza economica, ma insieme ad essa il superamento delle diseguaglianze, contrastando le tensioni umane e sociali che ne costituiscono il risvolto.

In questo scenario sempre più arduo e inedito resta il ruolo della giurisdizione; se è nella essenza della funzione del giudice quella di essere "indifferente ricercatore del vero", è altrettanto vero che il "ruolo antagonistico" del giudice risiede nell'essere lo stesso custode dei diritti fondamentali (che rappresentano altrettante limitazioni del potere) e che ciò può porlo in sintonia, ma anche in dissenso con gli orientamenti dominanti. Senza per questo abdicare all'indifferente ricerca del vero.

A ciò si aggiunge che la crisi regolativa della legge intercetta una quota sempre crescente di discrezionalità del giudice. La smisurata latitudine degli interrogativi morali etici e sociali, spesso privi di una chiara base legale, che la società pone al giudice lo chiama infatti a scelte sovente ampiamente discrezionali, orientabili solo

attraverso i principi della Costituzione e delle Carte internazionali, e che certo sono in grado di produrre nuove regole di diritto, ma facendo entrare in fibrillazione l'opinione, che a me pare ancora del tutto giustificata, che la giurisprudenza non è una nuova fonte del diritto, e che tale resta solo la legge.

In questa situazione - si dice- si crea il rischio di far scolorire l'imparzialità della giurisdizione, ma se il rischio esiste (anche se a volte mi sembra solo supposto), l'unico antidoto è rinvenibile non nell'eliminare la discrezionalità del giudice (che è operazione impraticabile, essendo ormai tramontata, nello Stato costituzionale, l'idea illuministica che, come si diceva a quel tempo, la discrezionalità dei giudici è *la legge dei tiranni*), ma nell'assunzione di una forte responsabilità sociale della magistratura.

Il che vuol dire che la magistratura deve essere posta in condizione di assicurare un servizio efficiente e in tempi ragionevoli e che, da parte sua, deve garantire una chiara e trasparente esplicitazione dei percorsi giustificativi adottati nelle proprie decisioni, insieme ad una ragionata fedeltà ai precedenti, indispensabile per assicurare la prevedibilità del diritto e della giurisprudenza, e al rafforzamento della propria immagine di imparzialità, che è del tutto speculare alla crescita della sua influenza sociale.

E' inutile negare che quel che viene in gioco è la credibilità della giurisdizione e la fiducia dei cittadini verso l'amministrazione della giustizia, verso una delle funzioni fondamentali dello Stato, e che nel nostro paese lo stato delle cose è complicato dalle più recenti riforme, che non sembrano in grado di aggredire il nodo dell'efficienza della giurisdizione, e della progressiva crisi che sta investendo riforme organizzative, quale quella dell'ufficio per il processo, fortemente volute dall'Europa e pensate proprio per ridurre i tempi dei processi e per migliorare la qualità della giustizia.

Dicevo nella relazione dello scorso anno come i primi mesi di sperimentazione della riforma e dell'attività dei nuovi funzionari allo stesso addetti desse conto di luci e ombre, di potenzialità e di limiti che potevano variamente evolversi.

E' paradossale osservare, ad un anno di distanza, come, nel momento stesso in cui cresce la fiducia dei magistrati verso questo nuovo modello organizzativo, e si sottolinea in tutte le relazioni dei dirigenti del distretto come tali nuove figure professionali agevolino il lavoro del giudice, svolgendo attività di assistenza e di collaborazione verso i magistrati che incidono sui tempi di definizione dei processi, diminuisce la possibilità per gli uffici di avvalersene in concreto, per la inesorabile e continua fuga dei nuovi funzionari, assunti a termine, da uno stato di precarietà che li spinge a ricercare più stabili occasioni di lavoro.

Ma quel che più preoccupa è che non si stanno svuotando solo i ruoli dei nuovi funzionari, ma anche quelli del personale amministrativo di ruolo (alla Corte di appello di Roma manca circa il 37% del personale in organico, al Tribunale della stessa sede il 35% circa) per una stasi nelle politiche di assunzione che sembra andare in controtendenza rispetto a quel che è avvenuto negli anni più recenti, allorché, dopo un ventennio, sono ripartiti i concorsi per l'assunzione di nuovo personale, prendendosi atto dell'intollerabilità di una situazione di "blocco generazionale" protrattasi per decenni.

Ne deriva una situazione di potenziale paralisi degli uffici, che preoccupa e che va evidenziata.

Preoccupano non solo le criticità sempre più evidenti che si manifestano in tutti i servizi giudiziari, ma anche le prospettive – non certo fauste – che ne derivano per una delle poche riforme, quella dell'ufficio per il processo, che ha cercato di incidere sull'organizzazione del lavoro del magistrato, per migliorarne tempi e oneri e che non casualmente è considerata come uno dei perni dell'azione di riorganizzazione della giustizia.

Assai opportunamente il Ministero della Giustizia ha proposto alla Commissione europea di prorogare sino al 2026 gli addetti all'ufficio per il processo, ma il problema è sin da ora quello di come far sopravvivere l'ufficio per il processo al PNRR, arginando il progressivo svuotamento di una esperienza, quella del giudice

che lavora in squadra con gli altri colleghi – e non come una monade – e che può avvalersi della collaborazione di personale qualificato e giuridicamente attrezzato, che è stata a lungo ignota nel nostro paese, ma che è presente in tutti gli altri ordinamenti europei.

Pensare che si possa assistere indifferenti all'eclissi della riforma e che da qui a pochi anni si ritorni all'indietro, come se nulla fosse avvenuto, è quanto di peggio si possa ipotizzare per l'amministrazione della giustizia in Italia.

In questo contesto, nell'anno decorso hanno iniziato a dispiegare i propri effetti le riforme processuali civili e penali (sinteticamente ribattezzate come riforma Cartabia) che, con incessante frenesia, il legislatore ha varato per arginare i tempi del processo, secondando le sollecitazioni della Commissione europea, anche se il problema era da lungo tempo nella nostra agenda istituzionale.

E' troppo presto naturalmente per trarre delle conclusioni definitive, ma alcune linee di tendenza già si delineano con sufficiente chiarezza.

Il processo civile, dal 1990 ad oggi, è stato un cantiere continuo di riforme, è stato sconvolto da una bulimia falsamente riformatrice, che produce riforme senza attendere gli esiti di quelle già varate, e comunque dalla decisa sottovalutazione dell'idea che, nel nostro paese, il problema della giustizia civile non è un problema di rito, ma eminentemente di risorse poste a disposizione della giurisdizione e della loro efficiente organizzazione.

L'ultima riforma del processo civile è stata pensata con l'affermata finalità della riduzione dei tempi processuali, ma con una serie di criticità che, per diffusa opinione, lasciano facilmente intravedere che lo scopo ben difficilmente potrà essere raggiunto, a parità di personale e mezzi disponibili.

Ciò che lascia perplessi, in particolare, è la ricerca affannata di sempre nuove soluzioni processuali senza tenere conto che, nel nostro ordinamento, vi è un modello processuale, quello del processo del lavoro, che dal 1973 ha dato ottima prova di sé: un modello che, come giustamente si è osservato, ha superato la prova del tempo, con

pochissimi, secondari ritocchi e che non casualmente, anche in occasione della recente Riforma Cartabia, non ha manifestato la necessità di restauri.

Resta il fatto che la recente riforma del processo civile, appesantito con ulteriori adempimenti, quali quelli previsti dagli articoli 171 *bis* e *ter* c.p.c., ha previsto un procedimento semplificato di cognizione piuttosto simile al processo del lavoro, e che si avvia, secondo non pochi, a divenire il vero processo “ordinario” di cognizione (o se si vuol dire diversamente, il processo più diffuso e praticato) anche al di là dei limiti formali che ne restringono *ex lege* l’operatività alla trattazione dei soli giudizi “semplici”.

Ci si chiede, quindi, se non fosse più razionale, invece di reinventare per l’ennesima volta il processo civile, creare un rito tendenzialmente unico, generalizzando l’applicazione delle modalità e forme del processo del lavoro, pur con i dovuti adattamenti; rito fondato sui principi dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza e che ha generalmente costituito, ove sono stati garantiti personale e mezzi sufficienti, esempio di speditezza nella trattazione e decisione dei giudizi, al di là di quella “complicatezza procedurale” che, come ricordava Gino Giugni nel 1973 all’indomani del varo del nuovo processo del lavoro, “soffoca il giudizio nel formalismo rituale”

Il discorso è più articolato per il processo penale.

Un punto è, tuttavia, certo con riferimento all’efficacia deflattiva delle nuove norme: la riforma Cartabia poteva osare di più rispetto al vero male oscuro del sistema penale, e cioè all’ipertrofia delle sanzioni penali presenti nel nostro ordinamento.

Ed in effetti, una diversa prospettiva avrebbe potuto curare il legislatore, quella di contenere la illimitata espansione delle fattispecie di reato, riconsiderando l’idea, per molti aspetti contestata nelle società moderne e avanzate, che solo attraverso la sanzione penale possano meglio garantirsi l’ordine e la convivenza sociale.

Ed in realtà, è proprio la suggestiva inclinazione alla criminalizzazione dei comportamenti, come risposta alla percezione di insicurezza che si ritiene presente

nell'ambiente sociale, insieme alla mancanza di risorse ed a carenze organizzative (quali il ritardo con cui si è avviato il processo penale telematico) che rendono la giurisdizione penale più arretrata di quella civile, a costituire il vero *punctum dolens* del sistema penale.

Detto questo, sarebbe ingeneroso non considerare che non poche delle riforme sostanziali e processuali da ultimo intervenute siano espressione di obiettivi assolutamente apprezzabili sul piano dei valori costituzionali, come nel caso delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, della sospensione del procedimento per messa alla prova, della non punibilità per tenuità del fatto.

Particolarmente apprezzabile si rivela, in specie, la scelta di dare tempi certi alle indagini preliminari e di condurre a giudizio solo i casi in cui il materiale di indagine abbia una consistenza qualificata, che consenta non solo di “fare le indagini”, ma di prevedere che all'esito delle stesse ne possa ragionevolmente conseguire la condanna dell'imputato.

Del tutto correttamente, l'orizzonte del pubblico ministero diventa quindi quello di una piena assunzione di responsabilità per l'esito del giudizio, al pari dell'assunzione di responsabilità che compete al giudice dell'udienza predibattimentale e dell'udienza preliminare nel fungere da filtro rispetto alle imputazioni azzardate.

Il tempo ci dirà se il diritto vivente riuscirà a scardinare prassi di giudici e di pubblici ministeri in ben altro senso orientati, ma è assai indicativo che il Tribunale di Roma già segnali un aumento delle richieste di archiviazione.

E' difficile dire se, nella Corte di appello di Roma, il complesso di interventi che hanno riguardato il processo penale siano in grado di determinare a breve un significativo cambio di passo nei tempi di definizione del processo penale, considerato complessivamente nei suoi vari gradi e nelle varie fasi del giudizio.

Pesano certo, in senso contrario, prassi radicate che rendono processualmente conveniente, a seconda dei casi, opporre sempre e comunque il decreto penale anche

per sanzioni sospese o di minimo rilievo, puntare al giudizio ordinario piuttosto che sui riti alternativi, impugnare sempre e comunque le sentenze almeno in appello e molto spesso anche in sede di legittimità.

Prassi alimentate – ed è questo il punto – dalla possibilità di fare affidamento sui tempi lunghi del processo penale a causa di un arretrato (di 46.000 processi) che, nella Corte di appello di Roma, imporrebbe interventi straordinari, tali da far superare il divario incolmabile con le altre Corti, nessuna delle quali, se si eccettua Napoli, supera le 10.000 pendenze.

Ed è questo, a Roma, il vero nodo della riforma del processo penale, che si può sinteticamente descrivere nella considerazione che nella capitale d'Italia molti sono i reati, ma pochi i giudici destinati a farvi fronte.

In questa situazione, un dato è tuttavia certo: che, nell'anno decorso, vi è stato in ogni ufficio del distretto un grande sforzo per ridurre l'arretrato e migliorare i tempi dei processi civili e penali e che questi risultati sono tanto più importanti in quanto realizzati quasi che tutti i giudici del distretto operassero ad organico pieno.

Laddove, invece, tutti gli uffici, ad iniziare da quelli più grandi, (la Corte e il Tribunale di Roma, ma, nel nostro distretto, sono grandi, e fra i più grandi d'Italia, non pochi degli altri Tribunali) sono stati costretti ad operare in quest'ultimo anno con vuoti di organico, sia del personale di magistratura che di quello amministrativo, sempre più importanti e ormai insostenibili.

Per l'area civile, in particolare, i dati della Corte di appello evidenziano una diminuzione delle pendenze degli affari civili dell'8,2% e delle pendenze del lavoro nella misura del 20,7%, con un aumento dell'indice di ricambio rispettivamente del 15,3% (da 118 a 136) e dell'8,4% (da 144 a 157: i più alti sinora raggiunti) e una diminuzione del DT da 915 a 899 giorni nel civile e da 625 a 504 giorni nel lavoro.

Un risultato - bisogna dire- che è stato certo agevolato dalla diminuzione delle sopravvenienze (rispettivamente del 12,2% e del 9,3 %), ma per il quale è stato

determinante l'aumento, e comunque la tenuta, delle definizioni (rispettivamente + 1,4% per il settore civile e - 1,7% per il lavoro) nonostante una scopertura dell'organico dei magistrati della Corte che ha stabilmente superato il 20%.

In questo contesto, il dato più significativo riguarda la contrazione delle pendenze ultrabiennali, che, nell'arco di un quadriennio, si sono ridotte di ben il 26,6%.

Le stesse linee di tendenza sono constatabili negli uffici di primo grado, ed in particolare nel Tribunale di Roma, che conferma, oltre alla diminuzione delle sopravvenienze, anche la flessione delle pendenze complessive, pari al 9,6% (ed in particolare di quelle ultrabiennali: che diminuiscono del 10% rispetto allo scorso anno) e dei tempi medi di definizione, che evidenziano un'ulteriore sensibile riduzione del 5%.

In questo contesto, appare sintomatico delle difficoltà presenti nel tessuto economico e sociale del nostro territorio che risultino in controtendenza rispetto alla generalizzata contrazione della domanda di giustizia, sulla quale incominciano ad incidere, con effetti di necessaria responsabilizzazione, i maggiori costi del processo e la nuova disciplina delle spese di lite, le controversie in materia di lavoro, che vedono quest'anno un ulteriore aumento del 5,4% e le sopravvenienze in materia di fallimenti e di procedure concorsuali, che segnalano una lievitazione di ben il 17%.

Appare importante ribadire come, ad avviso dei capi degli uffici, per la realizzazione dei risultati positivi constatabili un contributo significativo è venuto dall'attività dei nuovi funzionari addetti all'ufficio per il processo, che ha consentito, attraverso una diversa e migliore organizzazione del lavoro, di attenuare le conseguenze più dirimpenti delle carenze dell'organico e di consolidare obiettivi programmatici, ed in primo luogo quelli connessi alla contrazione dell'arretrato, altrimenti irraggiungibili.

Se questa è la situazione dell'area civile, egualmente confortanti sono i dati che emergono dall'analisi dei flussi dell'area penale.

In particolare, la Corte di appello registra una diminuzione delle pendenze del 7%, favorita, anche qui, dalla flessione delle sopravvenienze (- 14%), ma sostenuta da un decisivo aumento delle definizioni di ben il 22%, con un incremento dell'indice di ricambio da 91 a 130 (il più alto mai raggiunto). La stessa linea di tendenza si scorge nei dati del Tribunale di Roma, che evidenziano un aumento delle definizioni di ben il 68,5% nella sezione GIP-GUP (registro noti), del 9,8% nel dibattimento collegiale e del 16,2% nel rito monocratico, con un decremento delle pendenze in ogni articolazione dell'ufficio.

Per la prima volta, pertanto, l'arretrato della Corte di appello di Roma scende nettamente, nel settore penale, sotto la quota dei 50.000 fascicoli, e precisamente si arresta a 46.903 processi, con una inversione di tendenza di sicuro rilievo.

Resta, tuttavia, un arretrato imponente, che può essere ulteriormente eroso sol che fosse garantita alla Corte la copertura di tutte le vacanze, ma che può essere definitivamente rimosso non certo con le attuali forze della Corte, ma solo attraverso interventi straordinari, anche se limitati nel tempo, di aumento dell'organico, che si facciano carico del problema della Corte che rappresenta la capitale del Paese, in termini di problema giudiziario nazionale.

Certo per questi fini non giova, per come ho già osservato in tutte le precedenti relazioni, la disciplina dell'improcedibilità introdotta dalla legge n.134 del 2021 (che ha imposto la definizione entro un biennio dei giudizi di appello, a pena della loro estinzione), che ha destato da sempre perplessità e fondate preoccupazioni nella Corte di appello di Roma; preoccupazioni che si sono accentuate con la progressiva concreta attuazione della riforma.

E, infatti, con il passare del tempo, sta progressivamente aumentando il flusso degli appelli con priorità di trattazione (ne sono già pervenuti dal primo gennaio 2021 al giugno 2023 ben 9.719) e diminuisce, in parallelo, la possibilità di definire i procedimenti per reati commessi in tempi ben più risalenti e di dare rilievo – attraverso una opportuna graduazione- alla gravità dei reati e all'allarme sociale che

producono i fatti oggetto dell'incriminazione: risultato che è di fatto precluso dalla inedita sovrapposizione fra prescrizione sostanziale e processuale che caratterizza la riforma.

A questo proposito è bene chiarire come nella lettera al Ministro del dicembre scorso a firma di tutti i presidenti delle Corti di appello, me compreso, non si prendesse certo partito sulla nuova disciplina della prescrizione che il Governo intendeva varare, né tanto meno se ne chiedeva il rinvio, ma si volesse piuttosto segnalare, nello spirito di leale collaborazione che caratterizza i nostri rapporti col Ministro della giustizia, l'opportunità di una disciplina transitoria, al fine di favorire la certezza del diritto nel processo penale, evitando ulteriori crepe nel relativo sistema.

In altri termini, una sollecitazione al legislatore affinché, delineandosi la possibilità di plurime interpretazioni egualmente plausibili, fosse esso stesso a indicare la relazione più corretta fra la vecchia e la nuova disciplina della prescrizione, evitando disparità di trattamento quanto mai inopportune e aggravii di lavoro per gli uffici giudiziari, oggi più che mai del tutto insostenibili.

Tale sollecitazione è rimasta inascoltata e non si riesce a comprendere quali siano le ragioni che hanno precluso una soluzione che avrebbe evitato una ulteriore causa di congestione del processo penale.

Dicevo in precedenza come pochi giudici fronteggino a Roma una presenza criminale che, per quantità e qualità dei fenomeni che si sono progressivamente radicati nel territorio, a Roma ma anche nei circondari di Latina, Velletri, Cassino e Frosinone in particolare, rendono la realtà criminale del Lazio ormai comparabile a quella delle "capitali storiche" della criminalità organizzata del Paese.

Ne danno conferma, se non altro, i numeri dell'ufficio GIP-GUP del Tribunale di Roma, che segnalano che, nell'anno decorso, son pervenuti ben 28 nuovi procedimenti con oltre 30 imputati (con un aumento del 27,3% rispetto all'anno precedente) e complessivamente 267 procedimenti riferibili a reati in materia di

criminalità organizzata, che testimoniano, insieme con i grandi numeri delle misure di prevenzione, le influenze crescenti del crimine organizzato sulle attività economiche.

Ed in pari modo ne danno conferma le mutazioni profonde che si evidenziano nelle modalità di realizzazione delle condotte criminose più diffuse (in particolare dello spaccio della droga), con il coinvolgimento di soggetti che appartengono alle fasce più giovani della popolazione, spesso appena maggiorenni ed incensurati, utilizzati per conservare o trasportare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti, normalmente in contatto solo mediato e indiretto con i mandanti, legati alle grandi organizzazioni criminali e che li forniscono di telefonini cellulari e di autovetture appositamente noleggiati per l'occasione.

Non meno inquietante è l'aumento dei casi di reati di spaccio, pure di sostanze pesanti, da parte di giovanissimi italiani, anche appartenenti a famiglie non particolarmente problematiche, che scelgono di svolgere tale attività al solo fine di potere comprare articoli di abbigliamento molto costosi che rappresentano, nei loro gruppi, degli agognati simboli di stato, una sorta di chiave d'accesso all'appartenenza e al riconoscimento sociale.

Attorno a questo zoccolo duro della realtà criminale del distretto ruotano la crescita esponenziale dei reati contro la persona e in particolare contro le donne (che, nell'anno decorso, hanno visto affluire alla Corte quasi mille nuovi processi solo per i reati di maltrattamenti e di atti persecutori e che hanno costituito in primo grado quasi il 30% dei 1.811 procedimenti di rito collegiale iscritti presso il Tribunale di Roma) e dei reati finanziari e fallimentari, specie per fatti di bancarotta fraudolenta, che testimoniano l'elevato numero di imprese che nella regione escono dal mercato o entrano in crisi.

Resta sempre alta, in pari modo, l'incidenza dei reati predatori, che vengono praticati da una microcriminalità che si divide tra i reati in danno del patrimonio e il mercato illecito degli stupefacenti, e resta egualmente importante la sopravvenienza dei

processi per omicidio e lesioni personali colpose da sinistro stradale o a seguito di infortunio sul lavoro.

Se questo è dunque lo sfondo assai complesso della nostra realtà giudiziaria, gravido di luci e di ombre, mi sento però di affermare che la inedita grandezza che presenta l'amministrazione della giustizia a Roma e nel Lazio non ha costituito per alcuno degli uffici un alibi per rimanere fermi o addirittura per indietreggiare, per non sperimentare soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità della giurisdizione insieme alla qualità del lavoro di tutti gli operatori di giustizia.

In altri termini, per non invertire definitivamente quello che mi è apparso, a torto a ragione, come il male più antico della giustizia a Roma, la inclinazione, cioè, a frenare il cambiamento e a perpetuare equilibri e modelli di comportamento individualistici, che hanno certo trovato alimento nella mancanza di strutture e persino di uno stabile luogo di lavoro stesso per molti dei giudici romani, ma che per lungo tempo hanno precluso prassi migliorative, portando a guardare con diffidenza e scetticismo ad ogni possibilità di autoriforma.

In questo contesto di rinnovata attenzione per il cambiamento sono proseguite le iniziative comuni, o forse è meglio dire, l'azione comune fra la magistratura e l'avvocatura del distretto per monitorare le principali aree di crisi del sistema e gli interventi volti alla loro razionalizzazione, ad iniziare dai problemi dell'accesso ai servizi e dell'informatizzazione degli uffici, dai quali è derivato un contributo significativo alla riorganizzazione di settori decisivi della Corte, quali il Collegio elettorale di garanzia, quasi del tutto informatizzato, e l'UNEP di Roma (la più grande del paese), che sino ad ieri offriva un servizio, intriso di code diurne e notturne e di intermediazioni più o meno trasparenti, non certo degno della capitale di un grande paese europeo.

Meritano anche di essere ricordate, per la buona prova che hanno dato, i protocolli e le convenzioni stipulati con gli enti locali e le associazioni del terzo settore, per consentire nel modo più adeguato l'esecuzione della messa alla prova e delle pene

sostitutive, e che confermano come la sinergia fra il sistema penale e quello sociale sia il vero snodo per il decollo delle misure alternative alla detenzione e per ogni prospettiva di rieducazione della pena.

Proseguono, altresì, -e voglio ricordarle- le attività di collaborazione che si sono instaurate fra la Corte e la Prefettura di Roma per razionalizzare le procedure di esecuzione e di sfratto, che costituiscono un problema sociale enorme nella realtà romana, e quelle instaurate, superando non pochi eccessi burocratici sempre in agguato, con le Università del Lazio, nell'ambito delle politiche del PNRR, che consentiranno di monitorare la giurisprudenza della Corte, e in prospettiva quella del distretto, con conseguente funzione di orientamento per tutti gli operatori di giustizia.

E proseguono anche le attività di collaborazione con la Regione Lazio, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, che hanno consentito, in questi anni, alla Corte di usufruire di un numero limitato di risorse, inversamente proporzionale all'importanza e al carattere strategico dei risultati che si sono realizzati, con il recupero, in specie, degli enormi ritardi che si erano accumulati nell'esecuzione delle sentenze penali.

Si auspica, infine, che quest'anno, attraverso la collaborazione fra la Regione Lazio e Roma Capitale, decolli, così come è avvenuto per la caserma Manara, la nuova cittadella giudiziaria di piazzale Clodio.

Sono quelle descritte, in definitiva, un complesso di iniziative che traggono alimento da un orientamento verso il confronto e la collaborazione fattiva fra le istituzioni, che dimostra quanto sia necessario per l'amministrazione della giustizia a Roma, per le difficili condizioni in cui la stessa si trova ad operare, poter fare affidamento sulla disponibilità delle istituzioni territoriali e dell'ambiente sociale ad essere parte attiva dei processi di innovazione capaci di incidere sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini, sulla disponibilità, in altri termini, delle istituzioni ad essere coinvolte negli obiettivi di buon funzionamento della giustizia.

Con il che si torna al problema di fondo di questa relazione: e cioè, che l'eccezionalità dei problemi che presenta la giustizia a Roma implica interventi mirati

e straordinari, del tutto proporzionati all'incidenza che l'arretrato della Corte ha sul sistema giudiziario nel suo complesso, facendo emergere, per come ho già detto nelle precedenti relazioni, un grande problema nazionale, e non un grande problema locale.

Un problema di cui la Corte ha acquisito progressivamente consapevolezza, ma che altrettanta consapevolezza richiede ormai nelle altre istituzioni.

Nel concludere questa relazione, non posso esimermi, però, dal considerare come anche sui problemi di Roma sovrastano i problemi di fondo dell'attuazione della giustizia nel mondo moderno, di cui forse ancor oggi fa sintesi l'immagine famosa della "pesatrice di perle" riprodotta nella copertina di questa relazione, che, alludendo all'antico adagio "tu che pesi, ricordati che sarai pesato", allude alla missione difficile del giudicare, e con essa alla difficile ricerca e attuazione dei diritti, senza i quali , per come ha ricordato il nostro Presidente, nell'anno in cui ricorre il 75 ° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, "non esistono né libertà né giustizia, né pace duratura né sviluppo sostenibile".